

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 915/2017/R/COM

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2014
486/2014/R/COM**

ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE DEL GAS NATURALE E MODIFICHE ALLA DISCIPLINA APPLICATA AL SETTORE ELETTRICO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 ottobre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: GOP 71/09);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" (di seguito: TIS), come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012 - 2015" (di seguito: TIT), come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07" (di seguito: TIV), come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/com (di seguito: deliberazione 581/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 192/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 192/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell'Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la medesima legge 129/10 sancisce che la misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente Unico o Gestore del SII è determinata dall'Autorità e posta a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali di funzionamento e di gestione del SII, nonché le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile e le modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo a copertura dei costi di gestione del SII (di seguito: CSII) per il settore elettrico, specificando che questi ultimi debbano essere:
 - a) connaturati alla partecipazione di ciascun punto di prelievo al mercato liberalizzato, più che all'entità dei consumi;
 - b) coperti dal gettito derivante dall'applicazione del CSII a:

- i. gli utenti del dispacciamento;
 - ii. gli esercenti la maggior tutela del settore elettrico;
- con riferimento alla precedente lettera b), punto i.), secondo quanto stabilito dal TIS, ciascun utente del dispacciamento - diverso dall'Acquirente Unico - paga a Terna il CSII, calcolato come il prodotto tra il numero dei punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento e il corrispettivo unitario determinato dall'Autorità, nell'ambito della fatturazione mensile. Terna, poi, corrisponde alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) gli ammontari entro il quindicesimo giorno lavorativo del terzo mese successivo a quello di competenza;
- la suddetta deliberazione ha, pertanto, previsto l'istituzione presso la Cassa del Conto per il funzionamento del SII, utilizzato per la copertura di parte degli oneri riconosciuti all'Acquirente Unico per l'attività di gestione del SII, stabilendo peraltro che il trasferimento degli importi dal sopraccitato conto al Gestore del SII avvenga previo rilascio del benestare da parte dell'Autorità;
- anche ai fini del rilascio del suddetto benestare, l'Allegato B alla deliberazione ARG/com 201/10 stabilisce che:
 - c) Acquirente Unico invii trimestralmente all'Autorità, contestualmente al Piano dei pagamenti e al Piano degli incassi, la rendicontazione trimestrale dei costi sostenuti e degli incassi realizzati nel trimestre di riferimento precedente;
 - d) la Direzione Mercati dell'Autorità esamini la documentazione di cui al punto precedente e, qualora non riscontri elementi di criticità, invii il benestare all'erogazione all'Acquirente Unico, entro 30 giorni dal ricevimento del Piano dei pagamenti;
 - e) l'Acquirente Unico, dopo il ricevimento del benestare, presenti richiesta di rimborso alla Cassa con allegati il benestare ed i relativi Piano dei pagamenti e Piano degli incassi;
- con riferimento alla precedente lettera b), punto ii.), secondo quanto previsto dal TIV, gli esercenti il servizio di maggior tutela, avendo già un rapporto diretto con l'Acquirente Unico in qualità di soggetto incaricato dell'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti del servizio, versano il CSII direttamente al Gestore del SII, entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;
- la deliberazione ARG/com 201/10 prevede, altresì, che l'Acquirente Unico adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata;
- alla luce dell'evoluzione della normativa in materia, viste le deliberazioni 82/2014/R/eel e 398/2014/R/eel, che dispongono la gestione per il tramite del SII rispettivamente del servizio di *pre-check* e della voltura contrattuale semplice, con conseguente aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) elettrico, sono maturi i tempi per una semplificazione del quadro regolatorio afferente alla determinazione del CSII relativamente al settore elettrico per tutti gli operatori interessati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- facendo seguito al documento per la consultazione 192/2014/R/gas, con la deliberazione 296/2014/R/gas l’Autorità ha avviato l’estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU, sulla base dell’esperienza maturata grazie alle attività già svolte per il settore elettrico;
- in particolare, la sopra citata deliberazione prevede che i soggetti tenuti ad accreditarsi prioritariamente al SII siano:
 - f) le imprese di distribuzione e di trasporto, entro il 31 ottobre 2014;
 - g) gli utenti della distribuzione (di seguito: UdD), entro il 31 dicembre 2014;
- per quanto concerne il primo popolamento dei dati individuati come rilevanti, la medesima deliberazione dispone che le imprese di distribuzione siano tenute a concludere le procedure di popolamento del RCU gas entro il mese di dicembre 2014 con riferimento a tutti i punti di riconsegna (di seguito: PdR) allacciati alla propria rete di distribuzione;
- con la deliberazione 581/2013/R/com, l’Autorità ha rivisto, a partire dall’1 gennaio 2014, il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di funzionamento del SII alla luce di quanto comunicato da Acquirente Unico in relazione agli investimenti previsti nel periodo 2014-2016, finalizzati alla piena implementazione del SII, rinviando ad un successivo provvedimento l’estensione dell’applicazione del suddetto agli operatori del settore del gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto appena esposto, che il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di funzionamento del SII di cui alla deliberazione 581/2013/R/com venga esteso al settore del gas naturale e che tale corrispettivo trovi applicazione nei confronti di ciascun UdD in ragione del numero dei PdR nella propria titolarità, esattamente come per il settore elettrico;
- visto il grado di consolidamento del RCU elettrico, al fine di garantire una razionalizzazione del processo ad oggi in vigore, grazie anche alla riduzione dei passaggi e delle relative comunicazioni, prevedere che il CSII venga calcolato direttamente dal Gestore del SII e da questi fatturato sia agli utenti del dispacciamento sia agli esercenti la maggior tutela, secondo modalità operative dallo stesso definite ed opportunamente pubblicizzate;
- applicare da subito analoghe procedure semplificate anche al settore del gas naturale, pur individuando disposizioni transitorie di avvio in ragione delle tempistiche fissate dalla sopraccitata deliberazione 296/2014/R/gas, stabilendo che gli UdD versino gli ammontari direttamente all’Acquirente Unico

DELIBERA

Articolo 1

Applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII

- 1.1 Ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas (di seguito: utente) è tenuto al versamento del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII (di seguito: CSII) direttamente al Gestore del SII secondo le modalità dal medesimo definite e rese pubbliche sul proprio sito internet, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.
- 1.2 In ciascun mese il CSII di competenza dell'utente è pari al prodotto fra:
 - a) il numero di punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento o il numero di punti di riconsegna nella propria titolarità;
 - b) il corrispettivo unitario SII di cui al successivo comma 1.4.
- 1.3 Il periodo di fatturazione del CSII è il mese di calendario. Ai fini della fatturazione:
 - a) il Gestore del SII calcola l'importo del corrispettivo entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza ed emette la fattura entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;
 - b) i pagamenti degli utenti sono effettuati direttamente al Gestore del SII con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 1.4 La Tabella 1 riporta i valori del corrispettivo unitario SII, come determinati dall'Autorità.

Tabella 1

Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo

	€Punto di prelievo/mese
Dal 1 aprile al 31 luglio 2011	0,0137
Dal 1 agosto 2011	0,0081
Dal 1 gennaio 2014	0,0100
Dal 1 gennaio 2018	0,0185

Articolo 2

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09

- 2.1 All'articolo 22, comma 22.2, è soppressa la lettera e).
- 2.2 L'articolo 24bis è soppresso.
- 2.3 La Tabella 12 è eliminata.

Articolo 3

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 alla deliberazione

- 3.1 L'articolo 65 è soppresso.
- 3.2 All'articolo 47, comma 47.1, è soppressa la lettera t).

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel

- 4.1 L'articolo 37 è soppresso.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione ARG/com 201/2010

- 5.1 Il punto 8. è soppresso.
- 5.2 Con riferimento all'Allegato A sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 7 è soppresso;
 - b) l'articolo 8 è soppresso.
- 5.3 Con riferimento all'Allegato B sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1, sono eliminate le definizioni "Benestare all'erogazione", "Cassa" e "Commissione";
 - b) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione "Trimestre di riferimento" è sostituita dalla seguente:
"Trimestre di riferimento è il periodo di tempo preso a riferimento per la determinazione degli incassi e dei pagamenti.";
 - c) all'articolo 1, comma 1.1, alla definizione "Piano degli incassi", prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole " , gli utenti del dispacciamento, gli esercenti la maggior tutela e gli utenti della distribuzione gas ai sensi della deliberazione 487/2014/R/com";
 - d) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "*Stima e rendicontazione dei costi e degli incassi*";
 - e) all'articolo 3 il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

- “3.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno l’AU invia all’Autorità una comunicazione contenente la relazione descrittiva e la stima dei costi per la realizzazione e la gestione del SII riferiti all’anno successivo, ai fini dell’approvazione. Qualora l’Autorità non provveda entro il 31 dicembre, la comunicazione si intende approvata.”;
- f) all’articolo 3 il comma 3.3 è sostituito dal seguente:
- “3.3 AU, contestualmente al Piano dei pagamenti ed al Piano degli incassi, invia all’Autorità la rendicontazione trimestrale dei costi effettivamente sostenuti e degli incassi effettivamente realizzati nel trimestre di riferimento precedente.”;
- g) all’articolo 3 sono soppressi i commi dal 3.4 al 3.7;
- h) l’articolo 4 è soppresso.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano a decorrere dal mese di:
- a) ottobre 2014 per il settore del gas naturale;
- b) gennaio 2015 per il settore elettrico.
- 6.2 Entro il 30 novembre 2014 il Gestore del SII definisce le modalità e le tempistiche del processo relativo alla riscossione del CSII, anche tenendo presente la data prevista per la conclusione della fase di accreditamento di cui alla deliberazione 296/2014/R/gas.
- 6.3 Con specifico riferimento al settore del gas naturale, per i primi sei mesi di competenza del CSII, ciascun utente del servizio di distribuzione trasmette al Gestore del SII gli elementi necessari al calcolo del corrispettivo, secondo modalità e tempistiche da questi definite.
- 6.4 La Cassa versa ad Acquirente Unico gli ammontari presenti al 30 marzo 2015 sul “*Conto per il funzionamento del SII*”, di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, secondo le tempistiche ad oggi in vigore.
- 6.5 Il presente provvedimento è trasmesso all’Acquirente Unico, a Terna e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
- 6.6 Il presente provvedimento, nonché il TIS, il TIT, il TIV e gli Allegati alla deliberazione ARG/com 201/10, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni